



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

APPUNTO

Con riferimento agli effetti previdenziali sul trattamento del personale del C.N.VV.F. in quiescenza, a seguito dello cessazione del blocco economico, rappresenta quanto segue.

In ordine al riconoscimento, sul piano giuridico, dell'anzianità maturata dal 2011 al 2014 dal personale interessato dagli effetti delle previsioni di contenimento di cui all'articolo 9, commi 1 e 21 terzo periodo, del d.l. n. 78 del 2010, si conferma che la norma ha comportato per il Corpo nazionale unicamente la sospensione quadriennale, fino al 2015, dei miglioramenti retributivi correlati a progressioni di carriera ed automatismi stipendiali (promozioni a ruolo aperto, scatti convenzionali e maggiorazioni dell'indennità di rischio).

Non trova applicazione nei confronti del personale del comparto di negoziazione "Vigili del fuoco e soccorso pubblico" la previsione di cui al comma 21 secondo periodo del richiamato articolo 9 concernente la sospensione dell'anzianità utile (cd. slittamento) ai fini della maturazione di classi e scatti di stipendio, istituti estranei alla struttura retributiva del comparto.

L'anzianità maturata dai componenti del Corpo nazionale nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2014, pur nella vigenza del cd. blocco economico, deve pertanto considerarsi pienamente utile ai fini del conseguimento del diritto a pensione.

Dalla mancata attribuzione fino al 31 dicembre 2014 del livello stipendiale che – in assenza delle citate previsioni di contenimento della spesa – sarebbe stato conseguito dalla naturale decorrenza nel corso del precedente quadriennio, derivano al personale interessato riflessi previdenziali negativi per la misura della rendita pensionistica spettante a seguito del collocamento a riposo, in considerazione dei mancati versamenti contributivi afferenti al differenziale economico oggetto degli effetti della norma in argomento.

Tali effetti risultano parzialmente compensati – sul piano economico e contributivo – dall'attribuzione per gli anni dal 2011 al 2014 degli assegni *una tantum* a valere sul fondo *ex* articolo 8, comma 11-bis, del medesimo decreto legge n. 78 del 2010 i quali tuttavia, sebbene destinata a perequare un differenziale retributivo correlato a componenti fisse e continuative, costituiscono emolumenti di natura accessoria ai fini pensionistici.